



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 23/06/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 12/2/2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 10/3/2017, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 1.124,49, "ovvero in quella diversa somma maggiore e/o minore che verrà accertata nel corso del presente procedimento", a titolo di commissioni intermediario, commissioni intermediario del credito, spese istruttorie, commissioni di gestione e premio vita, al netto dei rimborsi ricevuti;
- il tutto oltre interessi e spese legali, quantificate in € 321.

Costituitosi, l'intermediario eccepisce:

- l'inapplicabilità, nei rapporti orizzontali tra intermediario e consumatore, dell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, sentenza n. C-383/18; ciò anche alla luce della circostanza che nella menzionata sentenza non emergono i criteri in base ai quali attuare la riduzione del costo totale del credito;
- la trasparenza nella rappresentazione delle commissioni connesse al finanziamento, chiaramente individuate nel modulo SECCI e nell'apposita sezione



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

“Informazioni Aggiuntive Note Esplicative Costi Connessi”, ove si distinguono analiticamente i costi *up-front* e quelli *recurring*;

- l'avvenuto rimborso delle spese di istruttoria per € 210 mediante assegno del 17/1/2020;
- la congruità delle somme rimborsate in sede di conteggio estintivo, calcolate secondo il criterio *pro rata temporis* a titolo di commissioni gestione pratica e intermediario del credito;
- con riferimento al premio assicurativo, l'avvenuto rimborso, da parte della compagnia assicurativa, della somma di € 422,57, a mezzo assegno di traenza, regolarmente incassato dal cliente in data 26/5/2017 (si impegna a fornire evidenza di tale circostanza *“a stretto giro”*); precisa che tale somma è stata calcolata secondo i criteri di cui alle CGA e rileva che i costi e le condizioni assicurative, oltre alle modalità di rimborso in caso di estinzione anticipata, sono stati dettagliatamente e compiutamente indicati nel fascicolo informativo, debitamente consegnato al cliente in sede precontrattuale;
- la non rimborsabilità delle spese legali, non essendo necessaria l'assistenza tecnica nel procedimento ABF.

Pertanto, chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up-front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Va infine richiamato, quanto nella stessa pronuncia del Collegio di Coordinamento viene altresì affermato in merito alla opinione che sosterebbe una presunta “*inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB*”, che viene ritenuta dal Collegio “*priva di giuridico fondamento ... per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno.*

Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125-sexies t.u.b.) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

Tanto premesso, il Collegio, accedendo all’orientamento prevalente dei Collegi territoriali, rileva la natura *recurring* delle spese di istruttoria e della commissione di gestione (lett. f e g) trattandosi di costi espressamente riferiti anche ad attività di gestione del finanziamento come tali retrocedibili alla stregua del criterio lineare.

Va invece riconosciuta natura *up front* alle commissioni intermediario e intermediario del credito poiché dalla lettura del testo contrattuale si evince che l’attività svolta dall’interessato è delimitata alla fase di perfezionamento del finanziamento.

Con riguardo ai premi assicurativi per il rimborso occorre rifarsi ai criteri contrattuali giacché il contratto fa espresso rinvio ai criteri previsti dalle condizioni di polizza per il rimborso della quota non goduta dei premi assicurativi. Inoltre, l’art. 5 del contratto, specificamente approvato dal ricorrente, rinvia al fascicolo informativo, “consegnato al Cliente”. I premi risultano tuttavia esser stati già rimborsati sicché sul punto non vi è luogo a provvedere.

In conclusione, riscontrata la relativa natura *recurring* ovvero *up front* delle riportate voci di costo, preso atto dei rimborsi effettuati di cui è stata fornita evidenza, il Collegio ritiene che le richieste del ricorrente meritano di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano essergli rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	5,50%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,74%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
<input type="radio"/>	Com. intermediario (up front)	€ 882,03	€ 529,22	€ 341,73	<input checked="" type="radio"/>		€ 341,73
<input type="radio"/>	Com. inter. del credito (up front)	€ 441,01	€ 264,61	€ 170,86	<input checked="" type="radio"/>		€ 170,86
<input type="radio"/>	Spese di istruttoria (recurring)	€ 350,00	€ 210,00	€ 135,60	<input type="radio"/>	€ 210,00	€ 0,00
<input type="radio"/>	Comm. gestione lett. F e G (recurring)	€ 974,54	€ 584,72	€ 377,57	<input type="radio"/>	€ 585,36	-€ 0,64
<input type="radio"/>	Premio ass. rischio vita (recurring)	€ 1.256,42	€ 753,85	€ 486,78	<input checked="" type="radio"/>		rimborsati
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		

tot rimborsi ancora dovuti	€ 511,95
interessi legali	si

In definitiva, va accertato il diritto del ricorrente al rimborso per il complessivo importo di € 511,95, al netto di quanto già restituito oltre interessi dalla data del reclamo.

Stante il carattere seriale del ricorso non possono essere riconosciute le spese di assistenza difensiva come da consolidato orientamento del Collegio.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 511,95, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS